

Ud. 19/12/08
R.G.N. 21040/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio	- Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno	- Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo	- Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio	- rel. Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21040/2007 proposto da:

PRESSPALI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato MOSCARINI LUCIO VALERIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIAZZA MASSIMO giusta delega sul retro del primo foglio del ricorso per regolamento di competenza;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Societa' di Cartolarizzazione dei Crediti INPS S.C.C.I. spa, ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 13, nonche' della procura del 24/7/2001 a rogito del Notaio Dr. Guido Tomazzioli di Roma rep. 10804, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Ufficio Legale della sede Provinciale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARUSO SEBASTIANO e CORETTI ANTONIETTA, per procure generali alle liti rispettivamente nn. 29481 del 1/9/1997 e n. 22739 del 7/10/1993 entrambi per atto a rogito Dr. Franco Lupo notaio in Roma;

- controricorrenti -

e contro

SCCI SPA, ESATRI SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 13732/2 007 del TRIBUNALE di ROMA, del 27/06/2007 depositata il 09/07/2007;

e' presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

MOTIVI

1. Il Tribunale di Roma, provvedendo in ordine alla opposizione proposta dalla Presspali s.p.a. contro la cartella esattoriale di pagamento notificata dalla Esatri s.p.a. (agente per la riscossione per la Provincia di Milano) a seguito della iscrizione a ruolo da parte dell'Inps della complessiva somma di Euro 152.141,08 relativa a vari periodi contributivi, accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Inps quanto ai crediti iscritti a ruolo da parte delle sedi dell'istituto diverse da quella di Roma. Indicava pertanto come competenti i tribunali di Bologna, Pescara e Piacenza relativamente alle "inadempienze" di cui alla cartella esattoriale specificate nella sentenza.

La Soc. Presspali ha proposto regolamento di competenza, al quale l'Inps, anche a nome della S.C.C.I. s.p.a. (societa' di cartolarizzazione dei crediti) resiste con apposita memoria difensiva. La S.p.a. Esatri (agente per la riscossione) non si e' costituita.

L'opponente sostiene in via principale che, in presenza di un'unica cartella di pagamento relativa a crediti contributivi vantati da diversi uffici periferici dell'ente previdenziale, ai fini dell'opposizione e' configurabile la competenza di ognuno di ciascuno degli uffici giudiziari nell'ambito della cui circoscrizione abbia sede uno degli uffici periferici interessati. In via subordinata sostiene che, ove in una situazione del genere, sia avvenuta la c.d. cartolarizzazione dei crediti contributivi con intervento, come nella specie di un unico soggetto (la S.C.C.I. s.p.a., [L. n. 448 del 1998](#), ex art. 13) avente sede in Roma, per l'opposizione alla cartella di pagamento e' competente, in relazione al complesso dei crediti, il Tribunale di Roma.

2. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per la sua mancata notifica al procuratore dell'Inps costituito nel giudizio di merito. Infatti la nullita' della notifica, effettivamente sussistente (l'atto essendo stato notificato all'Inps presso la sede centrale e quelle periferiche coinvolte e non presso i difensori nel giudizio a quo), e' stata sanata dalla costituzione in giudizio della parte intimata.

3. Le questioni proposte con il ricorso sono gia' state puntualmente esaminate da questa Corte in relazione ad una vicenda perfettamente sovrapponibile, coinvolgente le stesse parti. In tale occasione, nel rigettarsi il ricorso, e' stato enunciato il seguente principio: "Nel caso di unica cartella esattoriale per mancato pagamento dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni, sono competenti a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale i giudici nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'ente preposto ad : esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori, dovendo le relative opposizioni essere proposte e coltivate separatamente dinanzi ai diversi giudici territorialmente competenti, trattandosi di competenza per materia e funzionale, a nulla rilevando che vi sia stata o meno la cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS e la cessione degli stessi ad un soggetto privato".

Il riportato principio merita adesione. Esso trova il suo fondamento nel tenore e | nella ratio dell'[art. 444 c.p.c.](#), comma 3, e nella circostanza che la cartolarizzazione dei crediti contributivi non spoglia l'Inps della sua particolare posizione di effettivo titolare del potere impositivo, come dimostrato dalla L. n. 448 del 1998, art. 13, commi 6 e 8, secondo cui l'istituto deve procedere alla iscrizione a ruolo dopo la esecuzione della cessione dei crediti ed e' litisconsorte necessario nel caso in cui sia proposta opposizione contro la conseguente cartella esattoriale.

Il ricorso deve quindi ritenersi infondato e deve essere affermata la competenza dei giudici nei cui rispettivi circondari ha sede l'ufficio dell'Inps preposto alle specifiche posizioni assicurative, cosi' come gia' precisato nella sentenza impugnata.

4. Trattandosi di questione particolare e solo molto di recente gia' affrontata da questa Corte, si ritiene giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza degli uffici giudiziari indicati nella sentenza impugnata. Compensa le spese tra la ricorrente e la parte costituita.

Cosi' deciso in Roma, il 19 dicembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2009.